

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI BELLARIA IGEA MARINA, CASTELDELICI, CORIANO E GEMMANO, MAIOLO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO-MONTECOLOMBO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, POGGIO TORRIANA, SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TALAMELLO, VERUCCHIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA (VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA) IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19.

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di maggio, il Sig. Riziero Santi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Provincia di Rimini, con sede in Via Dario Campana 64 – Rimini e in esecuzione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 18/04/2019;

E

ENZO CECCARELLI, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Bellaria Igea Marina, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 23 del 4/3/2019;

LUIGI CAPPELLA, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Casteldelci, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 3 del 30/1/2019;

SERENA FABBRI la quale interviene nel presente atto nella qualità di VICESINDACO del Comune di Gemmano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 25/03/2019;

MARCELLO FATTORI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Maiolo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 2 del 30/1/2019;

STEFANO GIANNINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Misano Adriatico, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 30 del 28/3/2019;

MATTEO GNACCOLINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Mondaino, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 19 del 28/03/2019;

LORENZO GRILLI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Montegridolfo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 11 del 25/03/2019;

ELENA CASTELLARI la quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Montescudo – Montecolombo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2019;

STEFANO ZANCHINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Novafeltria, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 22 del 10/04/2019;

MAURO GIANNINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Pennabilli, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 16 del 24/04/2019;

DANIELE AMATI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Poggio Torriana, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 20 del 20/03/2019;

DILVO POLIDORI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Saludecio, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 16 del 28/03/2019;

MIRNA CECCHINI la quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di San Clemente, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 26 del 28/03/2019;

DANIELE MORELLI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di San Giovanni in Marignano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 16 del 29/03/2019;

MAURO GUERRA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di San Leo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 18 del 11/04/2019;

GUGLIELMINO CERBARA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Sant'Agata Feltria, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 14 del 11/03/2019;

ALICE PARMA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Santarcangelo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 22 del 4/4/2019;

FRANCESCA UGOLINI la quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Talamello, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 6 del 13/04/2019

STEFANIA SABBA la quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Verucchio, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 21/03/2019;

DOMENICA SPINELLI la quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Coriano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 30 del 15/04/2019;

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;
- che il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R.19/2008 siano esercitate dai Comuni nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;
- considerato che, a seguito della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Rimini tenutasi in data 14/12/2018, è stato sottoscritto il documento di adesione in data 14/12/2018 con il quale i Sindaci dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, delegano la Provincia di Rimini ad individuare con la Regione Emilia Romagna il percorso giuridico e organizzativo da attuare per consentire attraverso una formula associativa tra i Comuni o con un servizio con la Provincia, la continuità del rilascio delle autorizzazioni sismiche e più in generale l'assolvimento dei compiti previsti dalla L.R. 19/2008;
- che a seguito della sottoscrizione del documento di cui sopra, le parti, con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato l'adesione alla proposta di assolvimento degli obblighi in materia di competenza sismica, mediante delega alla Provincia di Rimini;
- che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni in elenco e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di professionalità, tempestività ed economicità, tramite l'istituto della convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000;
- considerato che, successivamente, anche il Comune di Coriano ha espresso la volontà di aderire alla convenzione de quo;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1

Finalità

Scopo della presente convenzione è l'attuazione da parte dei Comuni aderenti, per il tramite della Provincia di Rimini degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata tra la Provincia di Rimini ed i Comuni contraenti del servizio delle funzioni sismiche di cui l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 13 del 2015.
2. Viene costituito, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, il Servizio associato per le funzioni sismiche (S.A.S.), disciplinate dalla Legge regionale 19/2008. Gli aderenti individuano ad ogni fine la Provincia di Rimini quale ente capofila, presso la quale il S.A.S. avrà sede.

Articolo 3

Organizzazione del Servizio

1. Il Servizio svolge le attività ed assume le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:
 - Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
 - Accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
 - Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
 - Attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;
 - Rilascio delle relative autorizzazioni;
 - Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
 - Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
 - Emissione pareri a seguito di accertamenti edilizi/abusi.
 - Altri adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia.
3. In relazione alle funzioni conferite, l'Ente capofila è titolare di potere regolamentare.
4. Al Servizio è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica. Ad esso compete, ancora, l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.
5. Il SAS acquisirà le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i..
6. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica.
7. I Comuni si impegnano a:
 - rispettare le norme interne di organizzazione del Servizio predisposte e adottate dall'Ente capofila nel rispetto della presente convenzione;
 - trasmettere le pratiche sismiche ricevute agli atti all'Ente capofila entro i termini previsti dalla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. al fine di espletare la propria attività nei termini previsti da

norma;

- collaborare con il Servizio per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del Servizio.

Articolo 4

Diritti istruttori

1. Le spese istruttorie sono determinate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934/2018 e sono introitate direttamente all'Ente capofila su apposito capitolo di Bilancio.
2. Tali somme contribuiscono a finanziare quota parte del costo del Servizio e, in particolare, le spese del personale strettamente dedicato, così come individuate dall'atto di cui al precedente art. 1, comma 2. Esse sono soggette a rendicontazione finale, con eventuale conguaglio da parte dei Comuni.

Articolo 5

Coordinamento e programmazione del Servizio

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra i Comuni è garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni.
2. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:
 - redazione e monitoraggio delle procedure derivanti dalla presente convenzione.
 - monitoraggio dell'attività del Servizio in relazione al Comune di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
 - supporto al Servizio mediante la tempestiva consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuale sollecito in caso di ritardi dei Comuni;
 - controllo dell'organizzazione del Servizio.

Articolo 6

Modalità di esercizio delle funzioni conferite

1. L'Ente capofila esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, del Servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'Ente capofila nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
3. L'Ente capofila attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività del Servizio e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Ente capofila.

Articolo 7

Sede

1. La sede è situata presso la sede dell'Ente capofila, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività del Servizio e alla centralità rispetto ai territori dei Comuni.

Articolo 8

Personale

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9, l'Ente capofila predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività, da valutarsi in proporzione al numero delle pratiche trattate dal singolo ente nell'ultimo triennio compiuto.
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni, se in possesso dei titoli richiesti. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Ente capofila, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.
3. L'Ente capofila, qualora l'ipotesi di cui al precedente punto 2) non sia realizzabile, è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutti i Comuni, con le modalità di rimborso di cui al successivo articolo 9.
4. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

Articolo 9

Oneri finanziari

1. L'Ente capofila, per il finanziamento delle spese del Servizio, utilizza in via prioritaria gli introiti derivanti dall'applicazioni tariffarie agli utenti, risorse proprie, risorse eventualmente conferite da altri Enti, risorse eventualmente attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
2. Gli eventuali trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Ente capofila che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni associate gestite con la presente convenzione, nell'eventualità non siano totalmente coperte dalle somme introitate allo scopo dall'Ente capofila, sono a carico dei Comuni.
Si evidenzia che i parametri di seguito definiti saranno utilizzati solo nell'ipotesi in cui i diritti per l'espletamento delle pratiche, versati dagli utenti, non concorrano in modo sufficiente alla copertura delle spese del Servizio e del personale completamente dedicato all'espletamento della funzione; viceversa, eventuali avanzi rilevati a consuntivo potranno essere utilizzati per l'abbattimento delle eventuali quote dell'anno successivo.
4. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dall'Ente capofila. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Ente capofila, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
5. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Ente capofila e, solo qualora vi fosse un'eccedenza di spesa rispetto agli introiti derivanti dai diritti, saranno ripartite tra i Comuni nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi e al netto delle entrate di competenza.
6. L'eventuale riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da conguagliare nell'anno successivo, al netto delle entrate registrate per tale servizio.
7. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Ente capofila dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza annuale.
8. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale. L'Ente capofila delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini

previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

9. A tal fine la Provincia si impegna ad elaborare:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni gli eventuali stanziamenti in sede di bilancio di previsione; ogni qual volta gli organi dell'Ente capofila rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del Servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione affinché questi apportino le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.
- Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate per l'abbattimento delle quote dell'anno successivo; nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Ente capofila ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.

10. I Comuni dovranno versare le eventuali quote di pertinenza annualmente, entro il mese di settembre dell'anno di riferimento.

Articolo 10 **Durata e recesso**

1. La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dall'1/7/2019. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Non è consentito il recesso.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni.
4. Il mancato rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.
5. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte dei Comuni, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Articolo 11 **Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al comma 1, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Articolo 12 **Disposizioni in materia di privacy**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si

applicano, pertanto, gli articoli 9, 18 e 20, nonché il considerando n. 43 del GDPR 2016/679, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

Articolo 13

Norme finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Rimini

Comune di Bellaria Igea Marina
Comune di Casteldelci
Comune di Gemmano
Comune di Maiolo
Comune di Misano Adriatico
Comune di Mondaino
Comune di Montegridolfo
Comune di Montescudo – Montecolombo
Comune di Novafeltria
Comune di Pennabilli
Comune di Poggio Torriana
Comune di Saludecio
Comune di San Clemente
Comune di San Giovanni in Marignano
Comune di San Leo
Comune di Sant'Agata Feltria
Comune di Santarcangelo
Comune di Talamello
Comune dei Verucchio
Comune di Coriano